







CAL - CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL PRESIDENTE

4) le attività di agricoltura sociale a prevalente «funzione di supporto» (che prevedere la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.)

Le disposizioni attuative della LR n.1/2022 precisano inoltre i requisiti che devono possedere gli edifici e i locali nei quali si svolgono le attività di agricoltura sociale e le modalità che devono essere seguite nel caso di interventi di nuova costruzione o di recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola da destinare all'attività di agricoltura sociale.

Per garantire la coerenza e la sinergia delle attività di agricoltura sociale con le attività previste dalla programmazione socio sanitaria e con le specifiche norme di settore ove applicabili, è costituito un Nucleo di valutazione composto da esperti individuati tra i funzionari delle Direzioni Generali regionali competenti ed integrato, di volta in volta, da un rappresentante dell'Ente locale (Unione o singolo Comune) referente per i servizi sociali o dell'azienda sanitaria referente per i servizi sociosanitari relativi al territorio comunale ove si svolge l'attività e da un funzionario del Settore agricoltura competente per territorio. Il Nucleo ha il compito di verificare il progetto aziendale di agricoltura sociale presentato dall'imprenditore agricolo (in relazione alla effettiva coerenza con le disposizioni attuative) e validare le proposte relative ad una eventuale specifica progettualità nell'ambito delle attività di agricoltura sociale a prevalente «funzione di supporto». L'operatore di agricoltura sociale è inoltre tenuto al rispetto di precisi obblighi (ad es. esporre al pubblico copia della SCIA e il logo delle fattorie sociali, esporre al pubblico copia della SCIA e il logo delle fattorie sociali etc).

La vigilanza sull'applicazione della legge n. 1 del 2022 e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni, che effettuano il controllo e ne trasmettono gli esiti alla Regione.

La Regione, attraverso le strutture competenti, effettua la verifica periodica delle attività svolte nelle fattorie sociali per riscontrare la permanenza dei requisiti che hanno dato il diritto all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

Se in sede di controllo vengono accertati comportamenti non rispettosi della normativa, i Comuni dovranno applicare le sanzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2022.

Terminata l'esposizione e forniti alcuni ulteriori chiarimenti su richiesta dei partecipanti, il Presidente procede alla votazione accertando il seguente risultato:

**Presenti: 15**

**Votanti: 15**

**Favorevoli: 15**

***Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole.***

Il Presidente chiama il secondo punto all'o.d.g: richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/2009 in ordine alla deliberazione avente ad oggetto **il recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della Legge 30 dicembre 2020, n.178" Rep.Atti n.151/CSR del 4 agosto 2021**".



CAL - CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
IL PRESIDENTE

Viene data la parola a **Maria Rolfini** del Settore assistenza territoriale che illustra il punto in oggetto.

La delibera che viene presentata recepisce l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in ordine all'accreditamento delle cure domiciliari erogate dalle Aziende USL. Si tratta di un dettato di legge in quanto già nel 2021, con la legge finanziaria, è stata prevista una modifica del D.lgs n.502/92 che qualifica l'assistenza domiciliare integrata come un servizio da accreditare (sia pubblico che privato).

Si è ritenuto necessario recepire l'Intesa armonizzando i requisiti proposti dalla stessa con quanto disposto dai provvedimenti regionali già adottati in materia di autorizzazione e accreditamento al fine sia di renderli più aderenti al modello regionale sia di esplicitarne meglio il contenuto per facilitare l'operato delle commissioni durante la fase di valutazione.

Le Aziende USL che stanno attualmente lavorando sull'assistenza domiciliare integrata hanno 18 mesi di tempo per adeguarsi ai requisiti autorizzativi e di accreditamento approvati.

Aspetto importante da ricordare è che l'assistenza domiciliare integrata autorizzata e accreditata si riferisce all'assistenza individuata nei livelli essenziali di assistenza del DPCM del 12 gennaio 2017 agli articoli 21 e 22. Il riferimento è dunque a quella attività domiciliare che viene erogata da medici di medicina generale, infermieri, fisioterapisti, OSS e medici specialisti.

Si precisa infine che l'intesa siglata nell'agosto del 2021 individuava come parte del requisito autorizzativo la necessità di verificare se gli enti gestori dei servizi garantissero ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale o comunque i contratti delle specifiche categorie. Non potendo però inserire tale controllo tra i requisiti di legge per l'autorizzazione e l'accreditamento (anche secondo quanto recentemente disposto dalla Corte costituzionale), lo stesso è stato posto in capo alle Aziende USL nella fase di accordo contrattuale.

Terminata l'esposizione, il Presidente procede alla votazione accertando il seguente risultato:

**Presenti: 15**  
**Votanti: 15**  
**Favorevoli: 15**

***Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole.***

La seduta è tolta alle ore 10.30  
L.C.S.

Cordiali saluti

Il Presidente f.f.  
Gian Luca Zattini  
(FIRMATO DIGITALMENTE)